



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA ex art. 36 comma 2, lett a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

**AFFIDAMENTO DELLA POSA E DELLA
GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO E DI
ATTRAZIONI AGGREGATIVE E RICREATIVE NEL
TERRITORIO DEL MUNICIPIO 9
NEL PERIODO 13 DICEMBRE 2022-6 GENNAIO 2023**

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

➤ <i>Amministrazione</i>	Comune di Milano – Stazione Appaltante;
➤ <i>Appaltatore</i>	l'Operatore Economico Esecutore del servizio/della fornitura;
➤ <i>Capitolato Speciale</i>	il presente documento;
➤ <i>Contratto</i>	il contratto tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
➤ <i>Prestazione</i>	il servizio/la fornitura oggetto del presente documento
➤ <i>Codice</i>	Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
➤ <i>Regolamento</i>	DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
➤ <i>RUP</i>	Responsabile Unico del Procedimento;
➤ <i>DEC</i>	Direttore Esecuzione contratto

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento consistente nella posa e nella gestione di una pista di pattinaggio e di attrazioni aggregative e ricreative, nel territorio del municipio 9 nel periodo compreso tra il 13 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023 in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 150 del 16 novembre 2022.

La selezione è volta ad individuare un appaltatore a cui affidare in tutti gli aspetti organizzativi e realizzativi, tecnico ed operativi, ivi incluso il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti al momento di realizzazione, di:

- allestimento (montaggio e smontaggio), gestione e manutenzione – ordinaria e straordinaria – di una pista di pattinaggio su ghiaccio di almeno 20 metri per 10, avente balaustra perimetrale di protezione, completa di tutti i materiali necessari al suo funzionamento per tutto il periodo dell'iniziativa dal 13 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 – oltre ai giorni per il montaggio e lo smontaggio.
- Allestimento, organizzazione e coordinamento di attrazioni aggregative e ricreative.
- Allestimento e manutenzione di impianti di illuminazione e diffusione sonora.
- Dotazioni di primo soccorso.
- Disbrigo pratiche per occupazione di suolo pubblico, apertura e chiusura spazio concesso.

La pista di pattinaggio e le attrazioni aggregative e ricreative dovranno svolgersi in un luogo pubblico del Municipio 9 proposto dall'appaltatore.



Il servizio dovrà, inoltre, avere le seguenti caratteristiche:

- Tutti i bambini dovranno poter usufruire gratuitamente della pista di pattinaggio.
- Gli adulti dovranno avere accesso alla pista attraverso un prezzo calmierato.
- Potranno essere fatti pagare solo i servizi accessori come l'affitto dei pattini.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per l'organizzazione dell'evento, comprese autorizzazioni, contributi e permessi.

Detta iniziativa potrà essere eseguita solo successivamente alla comunicazione dell'aggiudica della procedura ad evidenza pubblica per la ricerca del soggetto organizzatore.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'iniziativa consisterà in un'attività di organizzazione, realizzazione e gestione dell'iniziativa attraverso il posizionamento una pista di pattinaggio su ghiaccio e la proposta di eventi aggregativi e ricreativi, tra il 13 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023 – oltre ai giorni per il montaggio e lo smontaggio – in orari da concordare con la stazione appaltante. Il calendario di svolgimento potrà variare a seguito di comprovati problemi tecnici sopravvenuti, in questo caso l'iniziativa dovrà comunque essere svolta in altro luogo e/o altra data concordata con il Municipio 9.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dovuto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto, è pari a € 31.967,2= IVA esclusa, somma da intendersi inclusiva di ogni onere, tassa, spesa, contributo.

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero.

L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 1.6 - ONERI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri in particolare:

- I costi relativi agli allacciamenti e per i consumi riguardanti il servizio idrico e dell'energia elettrica.
- I costi relativi alla rimozione e allo smaltimento del ghiaccio.
- I costi dell'organizzazione complessiva dell'iniziativa, comprensivi degli oneri legati alla sicurezza, assicurazione e promozione;
- Oneri dei professionisti impegnati e di ogni altro onere previdenziale ed assistenziale;
- Ogni genere di permesso e/o autorizzazione previste dalla normativa vigente in relazione alle attività di specie;
- Ogni altra spesa inerente l'iniziativa che sia dovuta per legge o regolamento.
- Ogni onere derivante dalla pulizia giornaliera dell'area concessa in uso.

Nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Speciale e relativi allegati fanno parte integrale e sostanziale del contratto d'appalto.

ART. 2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.3 (Cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (recesso).
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

ART. 2.3– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. Il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata. Il contratto è immediatamente efficace.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.4- FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'iniziativa dovrà realizzarsi, a partire dalla sottoscrizione del contratto, e comunque nel periodo compreso tra il 13 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023 – oltre ai giorni per il montaggio e lo smontaggio e secondo un calendario concordato con la stazione appaltante. In caso di inconvenienti tecnici, l'operatore ed il Municipio 9 potranno valutare altro luogo dotato di idonee autorizzazioni e/o altra data.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa osservanza del cronoprogramma indicato dal RUP.

ART. 3.2 ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1.
2. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante potrà dare esecuzione alla prestazione in pendenza dell'esito dei controlli e sotto la condizione dell'inefficacia del provvedimento di affidamento qualora l'esito di tali verifiche dovesse risultare negativo. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà quindi alla risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta

ART. 3.3 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal Direttore dell'esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta differimento dei termini contrattuali iniziali.



All'appaltatore non è dovuto alcun compenso od indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

ART. 3.4 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
 - provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.
2. L'Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.5 – PERSONALE

1. Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



2. **Doveri del personale**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013, pena la risoluzione del contratto pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.6– AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), riguardante esclusivamente prestazione d'opera intellettuale o specialistica. E' fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soggetto affidatario del contratto, di cui al presente capitolo, deve eseguire in proprio le opere, i lavori, i servizi e le forniture eventualmente richieste. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

ART. 3.7 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione.
3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

Non è prevista alcun tipo di anticipazione dei pagamenti.

ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. FATTURAZIONE

Il Comune di Milano corrisponderà l'importo di cui sopra contro fattura o nota di debito all'Area Municipio 9 del comune di Milano, emessa in forma elettronica mediante S.D.I. e accettata se l'affidatario è in possesso di partita IVA, ovvero contro documento contabile non soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica se l'affidatario è in possesso del solo codice fiscale; in entrambe i casi previa acquisizione dei seguenti documenti:

- Dichiarazione per la tracciabilità ai sensi art 3 della legge 136/ 2010.
- Relazione all'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione della stessa (Raggiungimento obiettivi, nro. Partecipanti, materiale fotografico dell'evento).
- Il DURC ove necessari sarà richiesto dall'Area Municipio 9 all'ente preposto; l'affidatario il quale non abbia dipendenti ne fa apposita dichiarazione separata all'atto della stipula del presente contratto. Il termine di liquidazione del pagamento da parte dell'area Municipio 9, salvo ricevimento del DURC ove necessari, interverrà:
- In caso di pagamento contro fattura, di norma entro 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della stessa, purché sia stata consegnato integrale documentazione di cui all'art. 3 del presente contratto.
- In caso di pagamento contro documento non soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica, di norma entro 30 giorni dalla data di protocollazione della integrale documentazione di cui sopra. (dichiarazione per la tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 136/ 2010 relazione sull'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione della stessa)

Il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente intestato all'affidatario. In caso di documentazione fiscale che risulti carente o irregolare successivamente all'accettazione il termine di liquidazione e/o il pagamento verranno sospesi dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

In caso di ritardo di pagamento il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, come modificato dal D. Lgs. N. 192 del 09/11/2012.

2. PAGAMENTI

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Effettuata la prestazione e maturate le condizioni contrattuali, il RUP, effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive fatte dall'operatore. Acquisita la relazione dell'evento ed effettuati i controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dalla legge, il RUP emette il certificato di pagamento. Il termine di pagamento della prestazione è di



30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura o nota di debito e previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e sm.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore.

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale scorporato dall'IVA.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. Non sarà necessario per l'operatore aggiudicatario costituire cauzione qualora presenti offerta migliorativa che consti di un ribasso almeno dello 0,5 % rispetto all'offerta di aggiudica.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a produrre una polizza assicurativa All Risk RC (responsabilità civile) per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale minimo: euro 1.500.000,00=(unmilione cinquecentomila/00). La copertura assicurativa dovrà coprire il periodo compreso tra la data prevista per l'inizio della prestazione e la data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**



Copia della polizza dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Qualora non copra l'intero periodo contrattuale, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della prestazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i..
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)
 4. subappalto non autorizzato;
 5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 6. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
 7. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
 8. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi;
 9. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non dà avvio al servizio così come indicato all'art. 3.1
 10. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013,
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.



5. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Gli operatori si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.
3. Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del persona degli operatori in relazione all'esecuzione del contratto non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte degli operatori o da parte di chiunque collabori alle attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.
4. Gli operatori sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza sopra descritti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che gli operatori saranno tenuti a risarcire i danni che ne dovessero derivare all'Amministrazione.

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO 9

Gabriella Della Valle

L'OPERATORE ECONOMICO

Il legale Rappresentante